

## **LA CORTE DI STRASBURGO LEGITTIMA L'OTTO MILLE ALLE CHIESE ITALIANE**

**Maria Gabriella BELGIORNO de STEFANO**  
Professore associato di diritto ecclesiastico nella facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia

Quando un caso viene sottoposto all'esame della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di regola, significa che esso è stato ampiamente dibattuto davanti ai tribunali nazionali per cui si giunge a Strasburgo come ultima istanza.

Il caso esaminato dalla Corte europea il 29 marzo 2007<sup>(1)</sup>, che riguarda il finanziamento delle confessioni religiose da parte dello Stato italiano con la quota dell'*otto per mille* del gettito delle imposte sulle persone fisiche (IRPEF), contrariamente alla regola, è giunto a Strasburgo senza alcuna trattazione o disputa davanti ai giudici nazionali.

La Cassazione italiana non se ne era mai occupata. Qualcuno ricorda che vi sia stata una sola pronuncia da parte del Tribunale civile di Roma che avrebbe confermato la legittimità dell'istituto e sicuramente vi è stata una Commissione Tributaria che ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale, ma in maniera così imprecisa che la Corte Costituzionale italiana<sup>(2)</sup> si è rifiutata di esaminarla perché non era stata sufficientemente illustrata la rilevanza della questione; comunque in quel caso il contribuente non muoveva una particolare censura alla destinazione del finanziamento a favore delle confessioni religiose, ma mirava piuttosto al rimborso dell'imposta.

In un altro caso vi è stata una sentenza di rigetto dell'istanza di destinazione di una quota dell'otto per una confessione religiosa (Testimoni di Geova) per il fatto che questa non aveva stipulato una formale intesa con lo Stato<sup>(3)</sup>.

Il finanziamento delle confessioni religiose da parte dello Stato italiano, ma in specie quello in favore della Chiesa Cattolica, invece, era ed è ancora oggi al centro di un dibattito politico

---

<sup>1</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) caso Spampinato contro Italia, Decisione del 29 marzo 2007 sulla ricevibilità del Ricorso n° 23123/04 (in questo fascicolo, pag. 3453).

<sup>2</sup> Corte cost., 29/12/1995, n.539, Podio C. Direzione reg. entrate Piemonte, in Giur. Costit., 1995, fasc.6. Ivi la Corte Costituzionale ebbe solo ad accertare che <<le norme censurate non sono impositive, ma sono esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che siano state percepite dall'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa; ...la Commissione rimettente non offre alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all'otto per mille dell'I.R.P.E.F. pagata>>.

<sup>3</sup> T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16/01/1992, n.1, Boriolo C. Min. fin. In Trib. Amm. Reg., 1992, I, 1021, Comm. Trib. Centr., 1992, II, 746. "In virtù dell'art. 8, 3° comma, cost., il quale impone le intese come base della legislazione speciale sulle confessioni acattoliche, ogni modificazione della legislazione pre-costituzionale ancora in vigore (l. 24 giugno 1929 n. 1159 e r. d. 28 febbraio 1930 n. 289), che tenda ad innovare, in tutto o in parte, il regime giuridico speciale per le confessioni di minoranza, può aver luogo solo facendosi ricorso alla previa negoziazione con le rappresentanze confessionali; pertanto, deve ritenersi legittimo, in assenza di apposita intesa recepita nella legislazione vigente, il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette col quale si esclude la possibilità di destinare, secondo quanto disposto per la chiesa cattolica dell'art. 47 l. 20 maggio 1985 n. 222, una quota pari all'otto per mille dell'irpef alla congregazione cristiana dei Testimoni di Geova".

particolarmente acceso ed aveva messo a nudo molte problematiche non solo giuridiche, ma principalmente riguardando i principi della laicità dello Stato<sup>(4)</sup>.

L'istituto del cosiddetto *otto per mille* si rinviene per la prima volta nella Legge 20 maggio 1985, n. 222, che come recita il titolo riguardava le *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.

Questa legge, che riformava profondamente il previgente sistema di finanziamento della Chiesa Cattolica da parte dello Stato italiano, prevedeva due ipotesi: a) il finanziamento diretto da parte del singolo contribuente che aveva la facoltà di effettuare donazioni a favore della Chiesa Cattolica di cui, entro il limite dell'importo dei due milioni di lire all'anno<sup>(5)</sup>, otteneva la detraibilità ai fini delle imposte sul reddito; b) l'otto per mille delle imposte sulle persone fisiche che, secondo le indicazioni dei singoli contribuenti<sup>(6)</sup>, lo Stato doveva riversare alla Chiesa Cattolica perché le utilizzasse per scopi di carattere religioso.

L'istituto dell'otto per mille prevedeva in origine che i contribuenti potessero effettuare tale scelta, in alternativa alla Chiesa Cattolica, anche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale. Pertanto, in origine, solamente lo Stato e la Chiesa Cattolica si ripartivano tali proventi.

Ma l'anomalia dell'istituto si rinviene nel fatto che la ripartizione non era limitata alle risultanze di coloro che effettuassero espressamente la scelta della destinazione, bensì coinvolgeva automaticamente anche coloro che non avessero espresso alcuna scelta di destinazione; infatti la norma prevedeva che<sup>(7)</sup> la percentuale di ripartizione andasse applicata anche in caso di scelte non espresse, di talché (e questo è sempre stato il fulcro del dibattito politico) la quota non espressa delle destinazioni veniva ripartita in proporzione alla quota espressa; ciò significava di fatto che con la destinazione espressa (quasi costante negli anni) di circa il quaranta per cento a favore della Chiesa Cattolica quest'ultima veniva a percepire di fatto oltre l'ottanta per cento dell'intera "torta", essendo le destinazioni rivolte allo Stato costantemente inferiori al dieci per cento.

Il quadro non è mutato allorché le altre confessioni religiose, via via che stipulavano le cosiddette "intese" con lo Stato italiano, hanno accettato lo stesso meccanismo di finanziamento pubblico, trattandosi di scelte espresse a favore delle altre singole confessioni religiose in una percentuale inferiore, singolarmente considerate, all'uno per cento dei contribuenti.

---

<sup>4</sup> Sergio Lariccia. «Esigenze di laicità della società italiana» in *Manifesto Laico*, pp. 59-65. Laterza, Bari, 1999.

<sup>5</sup> Legge 20 maggio 1985, n. 222, Articolo 46 "A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana".

<sup>6</sup> Legge 20 maggio 1985, n. 222, Articolo 47 , secondo comma "A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica".

<sup>7</sup> Legge 20 maggio 1985, n. 222, Articolo 47 , Terzo comma, "Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse".

Infatti, con tutte le leggi che hanno approvato le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione<sup>(8)</sup> è stato esteso alle singole confessioni lo stesso identico meccanismo previsto per la Chiesa Cattolica dall'art. 47 della legge n. 222/1985.

Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno<sup>(9)</sup>. Unione delle Chiese metodiste e valdesi<sup>(10)</sup>. Assemblee di Dio in Italia<sup>(11)</sup>. Chiesa Evangelica Luterana in Italia<sup>(12)</sup>. Unione delle Comunità ebraiche italiane<sup>(13)</sup>.

---

<sup>8</sup> Costituzione della Repubblica. Articolo 8. "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. ....I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

<sup>9</sup> Legge 22 novembre 1988, n. 516 (modificata dalla Legge 20 dicembre 1996, n. 637) - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno. Articolo 30 1. "A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo."

<sup>10</sup> Legge 5 ottobre 1993, n. 409 Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione. Articolo 4 *Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF*. 1. "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)». 3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato".

<sup>11</sup> Legge 22 novembre 1988, n. 517 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. Articolo 23 1. "A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo".

<sup>12</sup> Legge 29 novembre 1995, n. 520 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). Articolo 27 *Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF*. 1. "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'art. 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad essa collegate. 2 L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione «Chiesa Evangelica Luterana in Italia». In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".

<sup>13</sup> Legge 20 dicembre 1996, n. 638. -- Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione. Articolo 2 *Ripartizione della quota del gettito IRPEF*. 1. "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli

Si segnala in particolare che alcune confessioni non hanno accettato di percepire la quota non espressa delle dichiarazioni di destinazione, lasciandola a favore dello Stato.

Poiché la percentuale delle scelte non espresse (neppure a favore dello Stato) è di circa la metà della platea dei contribuenti, con il meccanismo delle scelte non espresse, che determina l'attribuzione in proporzione alle scelte espresse, accade che di fatto le confessioni religiose vengano finanziate in misura doppia rispetto alle scelte dei loro fedeli o sostenitori<sup>(14)</sup>.

Per di più negli ultimi tempi lo Stato ha decurtato la quota di sua pertinenza<sup>(15)</sup> in tale voce di entrata, di talché lo squilibrio a favore del finanziamento delle confessioni religiose si è ancor di più esaltato e reso evidente.

In siffatto scenario e contesto giuridico, il ricorrente sig. Spampinato ha adito la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, sottoponendole il caso dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, precisando che nella sua dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2004, egli aveva destinato allo Stato l'otto per mille dell'imposta sui redditi.

In diritto il ricorrente (ai sensi degli articoli 9<sup>(16)</sup> e 14 della Convenzione) lamentava di essere stato obbligato a manifestare le sue convinzioni in materia religiosa in occasione della compilazione

---

uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate dall'art. 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo”.

<sup>14</sup> Vedasi le percentuali riferite ai redditi del 2000, dichiarati nel 2001.

Destinatario	% sul totale	% espressa
Chiesa Cattolica	87,25%	34,56%
Stato	10,28%	4,07%
Valdesi	1,27%	0,50%
Comunità Ebraiche	0,42%	0,16%
Luterani	0,31%	0,12%
Avventisti del settimo giorno	0,27%	0,10%
Assemblee di Dio in Italia	0,20%	0,08%

<sup>15</sup> Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 novembre 2006, Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2006 .Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2007, n. 19.

Art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004) il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

<sup>16</sup> Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, Articolo 9 “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

della dichiarazione dei redditi ed inoltre censurava il sistema di destinazione dell'otto per mille dell'imposta sui redditi introdotta dalla legge n. 222 del 1985, perché il divieto di finanziamento delle confessioni religiose costituisce un corollario del principio di laicità dello Stato, che consiste nell'obbligo di neutralità da parte delle autorità pubbliche in materia religiosa.

Sul punto dell'obbligo di manifestare le proprie convinzioni religiose, la Corte europea ha semplicemente stabilito che, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge n. 222 del 1985, i contribuenti hanno la facoltà anche di non esprimere scelte quanto alla destinazione dell'otto per mille dell'imposta sui redditi. Ne consegue che la disposizione controversa non comporta alcun obbligo di manifestare le proprie convinzioni religiose, che in ipotesi potrebbe essere contrario alle disposizioni invocate.

Il ricorrente lamentava inoltre di essere stato sottoposto ad un'imposizione fiscale di cui soltanto alcuni destinatari specifici possono beneficiare.

Sul punto la Corte ha stabilito che l'otto per mille non costituisce un'imposizione che si aggiunge all'imposta normale sui redditi, ma soltanto una destinazione specifica di una percentuale di quest'ultima.

Fin qui le doglianze del ricorrente erano palesemente infondate e la Corte agevolmente le ha rigettate.

Ma il ricorrente in sostanza censurava quella destinazione specifica delle imposte cioè il finanziamento pubblico delle chiese o culti, lamentando che spesso anche la quota destinata allo Stato veniva utilizzata per scopi religiosi e che solo la quota dell'imposta sui redditi che è destinata allo Stato può essere ridotta ai sensi dell'articolo 2 § 69 della legge n. 350 del 2003.

Sul punto la Corte ha stabilito che il finanziamento pubblico delle religioni comporta questioni che sono strettamente legate alla storia dei singoli Stati che però si iscrive nell'ampio margine di valutazione che gli Stati hanno sia in materia fiscale, sia nei loro rapporti con le confessioni religiose.

La Corte europea non ha (giustamente) affrontato il problema se anche la quota dell'otto per mille destinata allo Stato fosse nella prassi dirottata a favore delle confessioni religiose, perché in quel caso si sarebbe trattato di una disapplicazione sostanziale della legge che nella sua astrattezza era coerente: i destinatari del beneficio sono o lo Stato o le confessioni religiose, in base alle scelte dei contribuenti.

La Corte europea non ha (invece) affrontato il problema della liceità della attribuzione delle quote non espresse con la stessa proporzione delle quote espresse.

Infatti, *nulla quaestio* se tutti i contribuenti si fossero espressi a favore o dello Stato o delle singole confessioni religiose.

Ma la questione era rilevante poiché la legge n.222/1985 prevedeva l'ipotesi della devoluzione delle scelte non espresse ed almeno una delle confessioni religiose, la Tavola Valdese aveva dichiarato di non voler partecipare all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito, dichiarando che gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato<sup>17</sup>.

La questione era rilevante poiché nella sostanza il ricorrente a Strasburgo criticava proprio il supplementare (nella prassi più che doppio) finanziamento che perveniva alle confessioni religiose in conseguenza di una adesione non espressa da parte della massa dei contribuenti che erano restati silenti nella scelta (per disinformazione o per qualsiasi altro motivo) che sicuramente però non poteva costituire adesione ad una confessione religiosa.

Sul punto la Corte di Strasburgo, ricordando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi di una "società democratica" ai sensi della Convenzione europea (e che il pluralismo conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti) sul punto del finanziamento dello Stato a favore delle confessioni religiose riconosce al medesimo Stato un ampio margine di valutazione.

---

<sup>17</sup> Legge 5 ottobre 1993, n. 409, art. 4, terzo comma.

Tale riconoscimento scaturisce in primo luogo proprio dalla materia fiscale (di regola sottratta al controllo della Corte europea)<sup>(18)</sup>, ma in secondo luogo proprio dalla delicatezza dei rapporti tra lo Stato e le religioni, dato che non esiste a livello europeo uno standard comune in materia di finanziamento delle chiese o culti e che queste questioni sono strettamente legate alla storia ed alle tradizioni di ogni paese.

Una prima conclusione può trarsi, per la Corte europea il finanziamento alle Chiese non è di per sé illecito e soprattutto non può porsi in dubbio la rottura del *giusto equilibrio* che deve regnare tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, allorché, come nel caso di specie, non venga introdotta una imposta supplementare a carico del contribuente (al fine di finanziare le confessioni religiose).

Nella presente decisione la Corte richiama espressamente la propria precedente decisione del 14 giugno 2001 nel caso *Alujer Fernandez e Caballero Garcia c. Spagna* n. 53072/99, con cui aveva legittimato la legislazione dello Stato spagnolo (simile a quella italiana in tema di destinazione di una parte delle imposte a favore della Chiesa Cattolica, allo Stato e ad altre confessioni religiose accreditate), prendendo in esame gli accordi conclusi il 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa-Sede, che prevedevano reciproche obbligazioni, tra cui ad esempio che la Chiesa Cattolica s'impegnava a mettere al servizio della società il suo patrimonio storico, artistico e di documenti e tra l'altro che lo Stato attribuiva il beneficio dall'esonerazione fiscale sui locali di culto.

Pertanto, la Corte europea si mostra rispettosa anche dei trattati stipulati tra gli Stati e la Santa Sede, ma si riserva di intervenire per controllarne la compatibilità con i diritti fondamentali.

---

<sup>18</sup> D'altra parte, spetta in primo luogo alle autorità nazionali decidere il tipo di imposte o di contributi che occorre riscuotere. Le decisioni in questo campo implicano normalmente una valutazione dei problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati parti, poiché le autorità interne sono ovviamente meglio posizionate rispetto alla Corte per apprezzare questi problemi. Gli Stati parti dispongono dunque in materia di un ampio potere di valutazione (vedere *Gasus Dosier e Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi*, sentenza del 23 febbraio 1995, serie A n. 306-B, p. 49, § 60; *The National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, sentenza del 23 ottobre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII, §§ 80-82).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) sentenza del 22 luglio 2003, caso *Cabinet Diot e Gras Savoye contro Francia*, ricorsi n. 49217/1999 e 49218/1999.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) caso *Dangeville contro Francia*, sentenza del 16 aprile 2002, ricorso n. 36677/97 (in "*il fisco*" n.36/2003, fascicolo n. 2, pag. 5579).

Vedi anche Maurizio de Stefano, "Il mancato o ritardato rimborso delle imposte costituisce violazione dei diritti umani", in "*il fisco*", n.36/2003, fascicolo n. 1, pag. 5597.